

## FOGLIO INFORMATIVO

### DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento nr. 11 del 9 maggio 2017

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA STABIESE S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel.081.8711407 - Telefax 081.8702733

Sito Internet [www.bancastabiese.it](http://www.bancastabiese.it) - E-mail [info@bancastabiese.it](mailto:info@bancastabiese.it)

Iscrizione all'Albo delle Banche nr.4398.4.0

Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Cod. ABI 03388

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il servizio di "deposito titoli a custodia ed amministrazione" è un contratto con il quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può sub depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

La custodia e amministrazione di strumenti finanziari è un prodotto sicuro. Il **rischio principale** è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

<b>Spese</b>	
Le spese massime di gestione e di amministrazione per i Titoli di Stato e garantiti dallo Stato	Minimo Euro 5,00 Massimo Euro 20,00
Spese di sottoscrizione Titoli di Stato Italiano a medio e lungo termine	Gratuite
Spese di estinzione deposito titoli	Non previste
Spese invio comunicazioni	Gratuite
Spese relative alle singole operazioni	Euro 2,58
<b>Oneri e Commissioni</b>	
Commissione massima per ricezione e trasmissione di ordini eseguiti sul mercato obbligazionario telematico italiano (MOT)	0,40%
Commissione massima per sottoscrizione di BOT in asta:	
-BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,03%
-BOT aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni	0,05%
-BOT aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni	0,10%
-BOT aventi durata residua superiore a 331 giorni	0,15%
Commissioni su stacco cedole	Non previste
Commissioni e/o spese per il trasferimento ad altri istituti per ogni specie (oltre le spese reclamate dal depositario)	Esente
Imposta di bollo su estratto conto	Nella misura prevista dalla legge
<b>Valute</b>	
Pagamento cedole e titoli scaduti o estratti in custodia ed amministrazione	Giorno di scadenza

**Recesso del contratto**

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno 10 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La banca può recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno 10 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è n. 10 giorni lavorativi.

**Reclami**

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata – Sezione staccata di Castellammare di Stabia. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Per eventuali contestazioni, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo "Banca Stabiese S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Ettore Tito n.1 - 80053 Castellammare di Stabia", oppure agli indirizzi "info@bancastabiese.it" o "bancastabiese@legalmail.it", che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi alternativamente:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo;
- all'Ombudsman Giurì Bancario, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni escluse dalla competenza dell'ABF. Per informazioni: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio. Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF.

E' uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

L'ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Ricorrere all'ACF è gratuito.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 – art. 5), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato: - all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purchè iscritto nel medesimo Registro.

## LEGENDA

<b>Capital gain</b>	Guadagno da capitale (plusvalenza) costituito dalla differenza fra il valore di realizzo (o rimborso) e prezzo di acquisto (o sottoscrizione) realizzata dall'investimento in azioni, titoli di Stato, obbligazioni, ecc.
<b>Commissione di trasferimento titoli</b>	Commissione calcolata per ogni specie di titolo oggetto di trasferimento ad altro intermediario.
<b>Dematerializzazione</b>	Ha determinato l'abolizione dei titoli in forma cartacea. La gestione avviene in modo accentrato da parte della Monte Titoli SpA e/o da altre società di gestione accentrata e debitamente autorizzate, mediante un sistema di scritturazione contabile che consente il regolamento delle operazioni di compravendita senza scambio materiale dei titoli.
<b>Deposito titoli</b>	Deposito contenente strumenti finanziari, associato ad un conto corrente di corrispondenza ovvero ad un libretto di risparmio intestati allo stesso depositante.
<b>MOT (Mercato telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato)</b>	Comparto della Borsa valori italiana in cui si negoziano, per quantitativi minimi (lotto minimo) o loro multipli, Titoli di Stato e Obbligazioni diverse dalle obbligazioni convertibili E' un mercato secondario al dettaglio (accessibile pertanto anche al piccolo risparmiatore) sul quale si negoziano i seguenti titoli: Bot, Btp, Cte, Ctz, Cct, Cto.